



## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**SOCIETA' DANTE ALIGHIERI**

**COMITATO di TORINO**

E

**CENTRO EUROPEO “GIOVANNI GIOLITTI” PER LO**

**STUDIO DELLO STATO - DRONERO**



Centro Europeo  
“Giovanni Giolitti”  
per lo studio dello Stato

La **SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO di TORINO** (di seguito denominata SDA), C.F.: 97804410013, Sede Legale in Via Giotto 1, 10126 Torino, rappresentata dal Presidente pro tempore, dottor Giovanni Saccani, nato a Crotone il 02/06/1957,

e

**Il CENTRO EUROPEO “GIOVANNI GIOLITTI” PER LO STUDIO DELLO STATO**

C.F: 96054950041 Sede Legale via XXV Aprile 25,- 12025 Dronero (CN), rappresentata dal Presidente dottor Paolo Bersani, nato a Torino il 10 ottobre 1963 (di seguito anche solo “Centro GIOLITTI”),

### PREMESSO CHE

le due associazioni hanno da anni sviluppato numerose attività culturali rivolte alla divulgazione pubblica senza fini di lucro

TUTTO CIÒ PREMESSO,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Premesse

*Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.*

#### Art. 2 – Oggetto

*La presente Convenzione si propone di sviluppare un programma annuale di collaborazione tra le due associazioni, che consenta di attuare sinergie di tipo culturale rivolte sia alle attività promosse dal Centro GIOLITTI di Dronero attraverso Conferenze, Convegni, Workshop, Seminari ed attività formative, Pubblicazioni, Mostre ecc. sia ad attività culturali promosse dalla SDA che possano costituire motivo di divulgazione pubblica senza alcun scopo di lucro.*

#### Art. 3 Referenti

*Per l’attuazione delle attività dell’accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l’andamento dell’accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.*

#### Art. 4 Obbligo delle parti

*Dovranno essere previsti le tipologie di impegni di ciascuna parte con riferimento a eventuali oneri finanziari e a risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.).*

#### Art. 5 Accordi attuativi

*La collaborazione tra la Società Dante Alighieri Comitato di Torino e il Centro GIOLITTI di Dronero è attuata tramite appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.*

*Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui all’articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.*

#### Art. 6 Oneri Finanziari

*La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.*

#### Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale

*Nel caso in cui le attività svolte congiuntamente dalle due associazioni comportassero la titolarità e lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, come potrebbe per esempio avvenire nell’ipotesi di pubblicazioni di libri, riviste, realizzazione di video e simili, i due enti dovranno preventivamente*



Centro Europeo  
**“Giovanni Giolitti”**  
 per lo studio dello Stato

accordarsi per stabilire a chi competano tali diritti e conseguentemente i proventi e gli oneri relativi. In difetto di accordo si conviene sin d'ora che la titolarità dei diritti e dei relativi proventi così come i correlativi oneri, spettino in pari misura (50%) a ciascuno dei due enti. Accordi diversi dovranno comunque risultare in forma scritta.

**Art. 8 Uso del nome, acronimo e logo del Centro GIOLITTI**

L'uso del nome, acronimo e Logo del Centro GIOLITTI ricadono sotto la protezione del Centro stesso.

**Art. 9 Durata ed eventuale rinnovo**

La presente Convenzione ha una durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima della scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

**Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

**Art. 11 Controversie**


**“Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione o comunque connessa ad essa – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà preliminarmente sottoposta a mediazione avanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e iscritto al relativo registro, con sede effettiva in Torino, prescelto tra quelli esistenti, dalla parte che per prima riterrà di avvalersene In ogni caso e segnatamente nella deprecata ipotesi di esito negativo della media-conciliazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.**

**Art. 12 Registrazione e Bollo**


La presente Convenzione non presenta caratteri di contenuto patrimoniale ed è pertanto non soggetta alla registrazione ai sensi degli art. 9 e 11 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86.

Torino, li 22.12.2025

per **SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI**  
**COMITATO di TORINO**


  
 il Presidente  
 Giovanni Saccani

per **CENTRO EUROPEO “GIOVANNI**  
**GIOLITTI” PER LO STUDIO DELLO**  
**STATO - DRONERO**


  
 il Presidente  
 Paolo Bersani